

LIQ. CONTR. 21 e 22/2024

# REPUBBLICA ITALIANA

*in nome del Popolo italiano*

## Tribunale di Busto Arsizio

### Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Giovanni Lualdi

Presidente

Dott. Elisa Tosi

Giudice

Dott. Milton D'Ambra

Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel procedimento unitario portante R.G. 127/2024 P.U.

#### PROMOSSO DA

RICORRENTI

**Visto** il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di Liquidazione controllata familiare del patrimonio dei coniugi  depositato in data 3 giugno 2024, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.

**Esaminati** gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Avv.  nominato dall'O.C.C. Protezione Sociale italiana con sede a Buscate, Piazza San Mauro n. 1.

**Udita** la relazione del Giudice Relatore.

**Ritenuto che:**

- sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto i coniugi ricorrenti hanno la comune residenza nel Comune di BUSTO ARSIZIO e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove.

- sussiste la legittimazione dei ricorrenti, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto non assoggettabili alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza.

- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 267, co. 2, c.c.i.i., dal momento che le parti ricorrenti hanno debiti scaduti superiori ad € 50.000,00: nel ricorso e nella Relazione dell'O.C.C. vengono dichiarati **debiti complessivi per circa € 300.000**, costituiti, principalmente, dal debito familiare verso l'avente causa dell'istituto di credito mutuante (circa € 180.000) e verso il Condominio (circa € 9.600), oltre a diversi debiti ulteriori imputabili *uti singoli*.

- la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 6) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pag. 11), esponendo le cause dell'indebitamento (Relazione O.C.C., pag. 30: *"i due coniugi richiedevano il mutuo il 14 luglio 2008. In quel periodo potevano contare sul proprio lavoro stabile ed invero la signora svolgeva l'attività lavorativa che svolge tutt'ora e il marito lavorava prima come operaio presso una società cooperativa euro service e successivamente presso altra società cooperativa man at work. Pochi mesi dopo, da novembre 2008 fino a marzo 2010, il marito iniziò a percepire una contribuzione da malattia e/o infortunio con una retribuzione per 7 settimane di 1.661,00 euro dal 3 novembre 2008 al 31 dicembre 2008, mentre dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 per 30 settimane per una retribuzione di euro 6.920,00 euro ed infine dal 1 gennaio 2010 al giorno 11 marzo 2010 per 7 settimane per euro 1.384. Successivamente, lo stesso ritornata a percepire una contribuzione da lavoratore dipendente e a febbraio 2012 trova nuova attività lavorativa presso soc. coop. KP Kooperative projekt. Per tutta la durata del 2012 e 2013, il lavoro apparentemente sembrava stabile ma a settembre 2013 viene messo in cassa integrazione. Successivamente vi sono altri episodi lavorativi che non garantivano entrate fisse, così come si può evincere dall'estratto previdenziale del [redacted] ned, fino a giungere al mese di maggio 2019, anno in cui la moglie del sig. [redacted] ricorrente, decise di avviare un'attività di ristorazione di asporto. l'attività sembrasse potesse maturare dei profitti ma dopo solo 9 mesi, a causa dell'epidemia mondiale da Sars Covid-19, ebbe "un arresto" e contestualmente, l'unica entrata fissa e stabile rappresentata dallo stipendio della signora Piekarek venne meno, in quanto, come è noto, molti lavoratori furono messi in cassa integrazione. Pertanto, le cause del sovraindebitamento possono ricondursi ad eventi estranei alla volontà dei due coniugi, come la perdita di lavoro e l'epidemia mondiale da Sars Covid-19")*).

- sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);

- sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*), in quanto i coniugi ricorrenti, a fronte di debiti scaduti pari complessivamente a circa € 300.000 (Relazione O.C.C., pag. 26), non dispone di beni liquidabili, crediti acquisibili ovvero redditi per un valore corrispondente, tenuto conto che l'immobile adibito ad abitazione principale del Nucleo familiare, composto da quattro persone (compresi i due ricorrenti) è già stato trasferito per il prezzo di € 92.000,00 (al lordo dei privilegi speciali immobiliari di cui all'artt. 2770 e 2777 c.c.) nell'ambito della causa di espropriazione immobiliare avviata dal creditore fondiario, mentre il reddito da lavoro subordinato percepito ammonta a circa € 1.200 netti percepiti dalla moglie (destinataria di pignoramento presso terzi) e a circa € 1.040,00 netti percepiti dal marito.

#### **Considerato che**

- i beni da sottoporre a liquidazione controllata sono costituiti:

1. dal ricavato della vendita forzata del Compendio immobiliare sito a BUSTO ARSIZIO, Via Ivrea n. 1 (Catasto FABBRICATI: **Foglio 11 Part 1937 Sub 50**), già oggetto di esecuzione forzata nella causa di espropriazione immobiliare portante r.g. 17/2023 e.i. pendente avanti questo Tribunale, nella quale il Liquidatore potrà subentrare per ottenere l'assegnazione delle somme utilmente distribuibili ai creditori procedente ed intervenuti;

2. dal reddito da lavoro dipendente pari a circa € 1.200 netti mensili percepiti dalla ricorrente alle dipendenze della [REDACTED] (oltre al quinto pignorato) e a circa € 1.040 netti mensili percepiti dal ricorrente alle dipendenze della Ditta individuale [REDACTED]

3. eventuali autoveicoli intestati ai ricorrenti.

- va indicato in € 2.040,00 quanto occorrente per il sostentamento del nucleo familiare, composto, oltre che dai due coniugi, anche dalla minore e dalla madre non autosufficiente del ricorrente; tale importo è da ritenere congruo, in quanto documentato e conforme rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (*assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE*), tenuto conto che, a seguito dell'emissione del decreto di trasferimento dell'immobile adibito ad abitazione principale i coniugi ricorrenti devono sostenere anche le spese per la locazione di nuova abitazione;

- chiedono altresì di essere autorizzati ad utilizzare l'autoveicolo targato CK445EJ di proprietà per ragioni di lavoro e stante la vetustità del medesimo.

**Ritenuto che** alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dei ricorrenti di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

**Precisato che**

- il Liquidatore nominato provvederà a comunicare ai terzi datori di lavoro indicati che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita ai ricorrenti, su Libretto di deposito postale o bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;

- sono inopponibili le cessioni del quinto stipulate dal ricorrente, stante la natura di credito futuro dei ratei che scadono in data posteriore al deposito della sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata (cfr. il richiamo espresso, nell'art. 170, co. 5, c.c.i.i., della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 c.c.i.i. e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 c.c.i.i.);

- solo il compenso dell'O.C.C. ha natura prededucibile (art. 6, co. 1, lett. a, c.c.i.i.), mentre i compensi dei difensori e, più in generale, di consulenti ed *advisors* godono unicamente del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompresi nell'art. 6 c.c.i.i. e non prededucibili ai sensi dell'art. 277 c.c.i.i., sia perché la *rubrica legis* si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti "in funzione della procedura liquidatoria" non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata (Trib. Savona, 5 dicembre 2023; Trib. Genova, 10 Novembre 2023, Trib. Forlì, 28 settembre 2023; Trib. Arezzo, 26 ottobre 2022);

- è compito del Liquidatore del patrimonio valutare, tra l'altro, in sede di formazione dello stato passivo, la sussistenza di eventuali patologie funzionali ovvero genetiche, come tipicamente la lesione *ultradimidium* che rescinde in via di azione od eccezione il negozio concluso in stato di bisogno ed in presenza degli ulteriori presupposti di cui all'azione generale di rescissione per lesione (art. 1448 c.c.), idonei a rendere inopponibili alla massa i

contratti conclusi dal ricorrente, compresi quelli conclusi con l'O.C.C., i difensori o i consulenti (c.d. *advisors*);

- nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art. 270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014; in particolare, sussistono, nel caso di specie, giustificati motivi per la sostituzione dell'O.C.C. che, in violazione delle norme in tema di graduazione dei crediti, ha qualificato come prededucibile il compenso spettante al difensore, omettendo di rilevare la violazione dei parametri ministeriali previsti dal d.m. 55/2014 per la determinazione del compenso spettante per l'assistenza delle parti e, per di più, concludendo esso stesso accordo per la determinazione del proprio compenso in spregio ai parametri previsti dal d.m. 202/2014. Nello specifico, infatti, i ricorrenti sottoscrivevano ed in parte eseguivano (mediante pagamenti rateali) un accordo per la determinazione del compenso spettante all'O.C.C. (pari a € 10.899,09 comprensivo di oneri) e due distinti accordi per la determinazione del compenso pari ad € (8.000,00 + 8.000,00), i quali, non rispondenti ai parametri ministeriali menzionati e, in tesi, graduati come crediti prededucibili, avrebbero l'effetto di erodere di circa un terzo l'attivo stimato e presumibilmente distribuibile ai creditori.

### P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

**DICHIARA** aperta la procedura Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di

[REDACTED]

**NOMINA** Giudice delegato il **Dott. Milton D'AMBRA**.

**NOMINA** Liquidatore il **Dott. Andrea GRASSI**, con studio a BUSTO ARSIZIO, Piazza Volontari della Libertà n. 7.

**ORDINA** a [REDACTED] il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al **16/09/2024**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

**AUTORIZZA** il debitore ad utilizzare l'autoveicolo targato CK445EJ.

**DETERMINA** in € 2.040,00 il reddito mensile escluso dalla liquidazione, secondo le modalità indicate in parte motiva.

**DICHIARA CHE** non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

**DISPONE** l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui emerga che i ricorrenti svolgono attività d'impresa, la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.

**DISPONE CHE** la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**

Sentenza di apertura della procedura di Liquidazione controllata

**DISPONE CHE** la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata all'O.C.C., al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così è deciso a Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 12/06/2024.

Il Giudice Relatore ed Estensore  
*Dott. Milton D'Ambra*

Il Presidente  
*Dott. Marco Giovanni Lualdi*